2026/1112

26.5.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1112 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2026

che non rinnova l'approvazione della cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La cipermetrina è stata approvata come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione ([2]), fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.

(2) L'approvazione della cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («approvazione») doveva scadere il 31 maggio 2025. Il 24 novembre 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/362 della Commissione ([3]), la data di scadenza dell'approvazione è stata posticipata al 30 novembre 2027 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

(4) Il 21 maggio 2025 il richiedente che aveva presentato la domanda iniziale di rinnovo dell'approvazione ha tuttavia informato la Commissione di aver ritirato la domanda. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che la cipermetrina soddisfa ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l'approvazione.

(5) Al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi, gli articoli trattati che sono stati trattati con o che incorporano cipermetrina destinata ad essere utilizzata nei biocidi del tipo di prodotto 8 possono essere immessi sul mercato per un periodo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'approvazione della cipermetrina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 non è rinnovata.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, per approvare la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/945/oj).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/362 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/362, 24.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/362/oj).

Articolo 2

Gli articoli trattati che sono stati trattati con cipermetrina, o che la incorporano intenzionalmente, ai fini della conservazione del legno non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 22 dicembre 2026.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN